

# TI\_GERICHTE 80.2023.168 vom 19. Juli 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-07-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2023.168](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.168)

FR: TI\_GERICHTE 80.2023.168 du 19 juillet 2023

IT: TI\_GERICHTE 80.2023.168 del 19 luglio 2023

## Regeste

Deduzioni: contributi alla previdenza professionale individuale vincolata (Pilastro 3a), persona già al beneficio di una rendita che esercita una nuova attività lucrativa

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT), mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT) Conformemente all'art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all'estero. Nella presente fattispecie contestata è unicamente la commisurazione del reddito determinante per l'aliquota.

### E. 2

Nel caso in esame, \_\_\_\_\_ (8.8.1955), nel 2021, nonostante fosse pensionato e fosse già a beneficio una rendita AVS e di una rendita LPP, ha esercitato due attività lucrative dipendenti: la principale alle dipendenze della città di \_\_\_\_\_ (reddito netto di fr. 89'187.-) e quella accessoria presso il Comune di \_\_\_\_\_ (reddito netto di fr. 19'822.-). Ha versato l'importo di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata (pilastro 3A). Il Cantone di domicilio ha stabilito l'imposta cantonale sulla base della dichiarazione d'imposta presentata dal contribuente, commisurando il reddito imponibile in fr. 179'649.- (fr. 181'999.- per l'IFD) e riconoscendo in particolare il versamento di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata. Al ricorso, il contribuente ha allegato i certificati di salario inerenti le attività dipendenti esercitate nel 2021. Né dallo stipendio versato per l'attività principale dalla "Città di Zurigo, Soziale Dienste" né da quello erogato per l'attività accessoria dal Comune di \_\_\_\_\_ risultano essere stati trattenuti contributi alla previdenza professionale (2° pilastro). Il ricorrente ha prodotto altresì un'attestazione fiscale dei contributi versati alla previdenza individuale vincolata ("Steuerbescheinigung per 31.12.2021 – Bescheinigung der geleisteten Säule 3a Beiträge", emessa dalla \_\_\_\_\_), da cui risulta che il contribuente, nel 2021, ha versato l'importo di fr. 21'500.-.

### E. 3

I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS).

### **E. 3.1**

Secondo l'art. 33 cpv. 1 lit. e LIFD, sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti. Secondo l'art. 32 cpv. 1 lit. e LT sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell'articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza d'applicazione.

### **E. 3.2**

In virtù dell'art. 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), i salariati e gli indipendenti possono dedurre i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente ed irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme previdenziali sono denominate terzo pilastro o più precisamente pilastro 3a.

### **E. 3.3**

L'art. 7 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3), nella versione in vigore nel 2021, stabiliva quanto segue: 1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente: a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP; b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP. 2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.

### **E. 3.4**

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP (nella versione in vigore nel 2021) dev'essere assicurata la parte del salario annuo da fr. 25'095.- sino a fr. 86'040.-. Tale parte è detta salario coordinato.

#### **E. 3.5.1**

Nella Circolare n. 18 del 13.7.2008 dell'AFC "Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a", viene espressamente indicato che, in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3, i salariati e gli indipendenti che non sono assicurati nell'ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza del 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore. Vengono inoltre trattati dei "casi speciali" al punto 5.6, tra i quali, quello dei "Contribuenti esercitanti un'attività lucrativa dipendente che hanno già raggiunto l'età della rendita AVS". In particolare, se l'intestatario della previdenza non paga più i contributi ad un istituto della previdenza professionale, poiché ha già raggiunto l'età ordinaria della rendita AVS ed è quindi beneficiario di una rendita (affiliazione passiva), ma esercita ancora un'attività lucrativa dipendente, egli può versare

nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria AVS, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP. Tuttavia, se l'intestatario della previdenza, ancora attivo, è assicurato presso un istituto della previdenza professionale (anche quando i contributi non sono più versati), egli può versare annualmente nel pilastro 3a fino all'8 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP (Circolare n. 18 AFC [in merito alla portata della Circolare cfr. anche sentenza 2C\_522/2018 del 15.4.2020, consid. 4.4.2]; Laffely Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 71 ad art. 33 LIFD; Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts, Muri/Berna 2023, B.2.1.4).

### **E. 3.5.2**

Per quanto concerne la nozione di affiliazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro, si deve distinguere fra il caso in cui il contribuente ha differito la percezione della rendita e quelli in cui invece ne sta già beneficiando. Nella prima ipotesi, l'affiliazione si considera attiva, perché, sebbene non vengano più versati contributi alla previdenza professionale, il differimento della rendita comporta ulteriori interessi e un aumento del tasso di conversione. Sarà ammessa di conseguenza solo la deduzione entro i limiti dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3. Nella seconda ipotesi, invece, l'affiliazione si considera passiva e il lavoratore potrà pertanto dedurre contributi alla previdenza individuale vincolata nella misura prevista dall'art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3 (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2013.00072 del 23 ottobre 2013 consid. 3.6). Anche nel caso dell'affiliazione passiva, cioè di un salariato che non versa più contributi e percepisce una rendita, si deve tuttavia distinguere tra due ipotesi. Nel caso in cui intraprende un'attività lucrativa dipendente, il nuovo datore di lavoro potrebbe essere obbligato ad affiliare il lavoratore all'istituto di previdenza conformemente alla LPP. In tal caso, il salariato avrà diritto annualmente, unicamente alla deduzione nella misura prevista dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3. Se invece intraprende un'attività lucrativa indipendente oppure una dipendente, senza che tuttavia il datore di lavoro sia tenuto ad affiliarlo al suo istituto di previdenza, avrà invece diritto alla deduzione nella misura prevista dall'art.

### **E. 4**

Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.

### **E. 7**

cpv. 1 lett. b OPP 3) (CSI, Prévoyance et impôts, B.2.2.1). 4. Ritornando al caso che ci occupa, come peraltro ha riconosciuto anche il Cantone nel quale il contribuente è assoggettato illimitatamente, ossia il Canton Zurigo, \_\_\_\_\_ ha diritto alla deduzione dei contributi alla previdenza individuale vincolata nella misura prevista dall'art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3. Infatti, nel periodo fiscale litigioso, ha percepito la rendita della previdenza professionale e non era pertanto più affiliato attivamente all'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro. D'altra parte, come si evince dai certificati di salario, i nuovi datori di lavoro non hanno trattenuto alcun contributo per la previdenza professionale, dovendosi in tal modo ritenere che non lo abbiano affiliato alla loro istituzione di previdenza. La deduzione dell'importo di fr. 21'500.- rientra nei limiti previsti dalle citate normative ed appare pertanto legittima. Motivo per il quale, per quanto concerne il reddito determinante per l'aliquota, lo stesso va stabilito deducendo dai proventi, a titolo di

contributi al 3° pilastro A del contribuente, l'importo di fr. 21'500.- anziché l'importo fr. 6'826.- riconosciuto nella decisione su reclamo. 5. Il ricorso è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, non patrocinato, non vengono assegnate ripetibili. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 luglio 2023 è riformata nel senso che il reddito determinante per l'aliquota è stabilito prendendo in considerazione, a titolo contributi al 3° pilastro A, l'importo di fr. 21'500.-. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_, per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La cancellier a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.